



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 7 del 16 gennaio 2020.

“Approvazione disegno di legge: 'Istituzione nuovo comune denominato Misiliscemi”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, recante: “Norme sull'ordinamento degli enti locali”, e successive modificazioni, ed, in particolare, gli articoli 8, 9, 10 e 11;

VISTO il decreto presidenziale 24 marzo 2003, n. 8, pubblicato nella G.U.R.S. 6 giugno 2003, n. 26, Parte I, recante: “Regolamento della consultazione referendaria prevista dall'articolo 8, comma 8, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, per le ipotesi di variazioni territoriali e di denominazione dei comuni”;

VISTO il disegno di legge concernente: “Istituzione nuovo comune



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

denominato Misiliscemi” e relativo allegato 1;

RITENUTO di approvare il predetto disegno di legge e relativo allegato 1;

SU proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di approvare il disegno di legge concernente: “Istituzione nuovo comune denominato Misiliscemi” nel testo che, unitamente all'allegato 1 e alla relazione illustrativa, costituisce allegato alla presente deliberazione.

Il Segretario

Il Presidente

MTC/

BUONISI

MUSUMECI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DISEGNO DI LEGGE

“Istituzione nuovo comune denominato Misiliscemi”

La proposta legislativa in esame, costituisce un atto necessario, richiesto dall'art. 8 della legge regionale n. 30 del 23.12.2000, a seguito della definizione della procedura finalizzata all'erezione a Comune Autonomo denominato Misiliscemi, dal distacco delle frazioni Fontanasalsa, Guarrato, Rilievo, Locogrande, Marausa, Palma, Salinagrande e Pietretagliate, dal Comune di Trapani

Gli artt. 8 – 9 – 10 – 11 della l.r. 23.12.2000, n. 30 e s.m.i. dettano disposizioni in materia di variazioni territoriali e di denominazione dei comuni, individuando le fattispecie che possono originare le variazioni richiamate, i soggetti cui compete il potere di iniziativa del procedimento di variazione, le fasi ed il contenuto del procedimento istruttorio, nonché le procedure per la sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 8 della predetta norma, con D.P. 24.3.2003, n. 8 è stato emanato il Regolamento della consultazione referendaria prevista dal comma 1 dell'articolo in parola. Il decreto presidenziale ha integrato la disposizione legislativa, individuando l'attività in testa a questo Dipartimento per quanto attiene l'azione di verifica della regolarità del procedimento istruttorio posto in essere, dai soggetti pubblici e/o privati, in merito alle fattispecie regolate dalla norma, finalizzata alla emanazione del decreto di autorizzazione della consultazione referendaria.

In applicazione di quanto previsto dall'impianto normativo e regolamentare richiamato, il Presidente dell'Associazione Misiliscemi, Sig. Tallarita Salvatore, ha trasmesso all'Amministrazione comunale di Trapani, con la nota datata 24.12.2014 ed acquisita in pari data al prot. n. 118710, il progetto di variazione territoriale e la documentazione relativi all'erezione a Comune Autonomo denominato Misiliscemi, delle frazioni Fontanasalsa, Guarrato, Rilievo, Locogrande, Marausa, Palma, Salinagrande e Pietretagliate, al fine di porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 2, della richiamata l.r. n. 30/2000.

Il progetto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal 13.01.2015 al 28.01.2015 e, successivamente, è stato pubblicato per 30 (trenta) giorni, dal 02.03.2015 all'01.04.2015 l'avviso per la presentazione di eventuali osservazioni al progetto di che trattasi.

Al riguardo, risulta dagli atti pervenuti che, con nota dell'08.04.2015, il Segretario Generale ha attestato che entro i termini di cui sopra, avverso il progetto in questione, non sono stati presentati reclami e/o opposizioni, né risultano pervenute osservazioni da parte dei cittadini.

Il Consiglio comunale, in conformità a quanto disposto dall'art. 10, comma 2, della l.r. n. 30/2000, con la Deliberazione n. 69 del 25.05.2015 si è pronunciato in merito al progetto, esprimendo parere favorevole relativamente all'erezione a Comune Autonomo denominato Misiliscemi, delle frazioni Fontanasalsa, Guarrato, Rilievo, Locogrande, Marausa, Palma, Salinagrande e Pietretagliate.

Esauriti gli adempimenti di competenza, il Segretario Generale del comune di Trapani, ha trasmesso il carteggio afferente il progetto di variazione territoriale relativo all'istituzione del Comune Autonomo Misiliscemi, al fine di autorizzare, con decreto dell'Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, il referendum costituzionalmente previsto.

A seguito della predetta istruttoria, con D.A. n. 1 del 09.01.2018 è stata autorizzata la prevista consultazione referendaria, quale momento costituzionalmente garantito acchè la popolazione interessata si esprima al riguardo.

L'esito del referendum, svoltosi in data 27.05.2018, è stato favorevole alla proposta oggetto di consultazioni, come risulta dalla comunicazione, prot. n. 55739. del 06.06.2018 effettuata dal



Segretario Generale del comune di Trapani, per cui vanno posti in essere gli ulteriori adempimenti per la prosecuzione e definizione del procedimento di variazione territoriale, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11 della l.r. 23.12.2000, n.30.

A tal fine si richiama il parere del C.G.A. n. 207 reso nell'adunanza del 02.09.09, con il quale l'Organo consultivo adito ha definitivamente chiarito che alle variazioni territoriali si provvede con legge, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della l.r. n. 30/2000 e che al decreto presidenziale di cui all'art. 11 della richiamata legge regionale, non possa essere attribuita natura costitutiva in relazione alle variazioni territoriali e quindi sostitutiva rispetto al provvedimento di legge espressamente richiesto.

Il Giudice Amministrativo in sede consultiva, ha ritenuto, infatti, che il provvedimento presidenziale di cui all'art. 11 della l.r. n. 30/2000, trova luogo quando il necessario procedimento attuativo di sistemazione, in via amministrativa, dei rapporti finanziari e patrimoniali ha avuto il suo corso e perfezionamento, ed ha lo scopo di sancire, in via ricognitiva, l'avvenuto completamento procedurale dei necessari adempimenti amministrativi. Inoltre, in caso di esito positivo del referendum, entro i sei mesi successivi i comuni interessati devono predisporre ed approvare, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 23.12.2000, n. 30, un analitico progetto di sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali.

Ciò posto, ritenuto di dovere definire il prosieguo degli adempimenti relativi l'approvazione in sede legislativa, alla luce delle indicazioni emerse dal parere n. 207/09 reso dal C.G.A. nell'adunanza del 02.09.2009, del parere dell'Ufficio Legislativo e Legale n. 19261 del 06/09/2019 e del parere dell'Assessorato Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione Siciliana, prot. n. 56822/A.05.01 del 24/10/2019, si trasmette l'allegato disegno di legge di approvazione della variazione medesima.

IL DIRIGENTE GENERALE
Margherita Rizza



DISEGNO DI LEGGE
“Istituzione nuovo comune denominato Misiliscemi”

Articolo 1 Istituzione nuovo comune denominato Misiliscemi

1. Con la presente legge, al fine di dare attuazione alla volontà popolare espressa con referendum autorizzato con decreto dell'Assessore regionale delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica del 9 gennaio 2018, n. 1, è istituito il nuovo comune di Misiliscemi, mediante scorporo delle frazioni Fontanasalsa, Guarrato, Rilievo, Locogrande, Marausa, Palma, Salinagrande e Pietretagliate, dal comune di Trapani, secondo quanto disposto dai successivi articoli.
2. Dalla data di istituzione del comune di Misiliscemi e fino all'insediamento, a seguito delle elezioni amministrative, degli organi del nuovo comune, le relative funzioni di governo sono esercitate da un commissario straordinario nominato ai sensi della vigente legislazione regionale, con i poteri di Sindaco Giunta e Consiglio.
3. Il Commissario straordinario provvede all'adozione del Bilancio di previsione e degli altri documenti contabili richiesti dalle leggi in vigore.
4. Fino alla nomina dell'organo di revisione del Comune di Misiliscemi le funzioni di revisione contabile sono svolte dall'organo di revisione in carica nell'originario comune di Trapani.
5. Gli organi del comune di Misiliscemi, entro sei mesi dalla loro elezione approvano lo statuto comunale ed il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

Articolo 2 Variazione territoriale fra i comuni di Trapani e Misiliscemi

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 1, articolo 1, della presente legge, è approvata la modifica dei confini dei territori dei comuni di Trapani e Misiliscemi, secondo quanto disposto dai successivi articoli.

Articolo 3 Nuova delimitazione territoriale fra i comuni di Trapani e Misiliscemi

1. In conformità alle procedure e prescrizioni previste dagli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modificazioni e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Presidenziale 24 marzo 2003, n. 8, i confini dei comuni di Trapani e Misiliscemi sono variati e modificati secondo le indicazioni del progetto di nuova delimitazione territoriale approvato dal consiglio comunale di Trapani con deliberazione n. 69 del 25 maggio 2015.
2. L'estensione delle aree territoriali interessate dal progetto di variazione dei confini, così come modificata all'esito della procedura indicata dal comma 1, è quella indicata nell'allegato 1.

Articolo 4 Personale del comune di Misiliscemi

1. Il personale del comune di Trapani che presta servizio nelle frazioni di Fontanasalsa, Guarrato, Rilievo, Locogrande, Marausa, Palma, Salinagrande e Pietretagliate, è trasferito al comune di Misiliscemi.
2. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in essere all'atto del trasferimento.
3. A decorrere dell'anno di istituzione del comune di Misiliscemi, le risorse previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto autonomie locali vigente destinate nell'anno di istituzione alle risorse umane e alla produttività del personale, confluiscono nel bilancio del comune, in un unico fondo avente la medesima destinazione.

Articolo 5 Sede del comune di Misiliscemi

1. Fino alla data di entrata in vigore dello statuto del nuovo comune, la sede legale provvisoria del comune di Misiliscemi è situata presso la sede del comune di Trapani.

Articolo 6 Definizione dei rapporti patrimoniali e finanziari

1. Alla sistemazione dei rapporti patrimoniali scaturenti dalle variazioni territoriali previste dalla presente legge si provvede ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.

Articolo 7 Clausola di neutralità finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 8 Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L'Assessore
Grasso



Allegato 1

L'istituendo comune autonomo denominato Misiliscemi ha tali caratteristiche:

1. Il territorio include le seguenti n. 8 frazioni: Fontanasalsa, Guarrato, Rilievo, Locogrande, Marausa, Palma, Salinagrande e Pietretagliate.
2. Le citate n. 8 frazioni hanno una popolazione residente pari a 8.669 abitanti e rappresentano circa il 12,5% degli abitanti del comune di Trapani che ha una popolazione totale pari a 67.531 abitanti (dati ISTAT al 31/12/2018), mentre la popolazione estiva del territorio interessato alla variazione territoriale arriva fino a 25.000 per la presenza di Marausa Lido.
3. Il numero delle abitazioni a residenza principale sono circa 3.000, mentre le abitazioni stagionali sono circa 3.300 e diventano 4.000 considerando Birgi Sottano.

L'assessore
Grasso

